



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3 (Allegato 9)

del procedimento di mediazione

1. Una parte puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto, e' sufficientemente dettagliata ed espone chiaramente gli argomenti della parte richiedente; tale richiesta:

- a) indica la specifica misura contestata;
- b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli investimenti tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. Il procedimento di mediazione puo' essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui e' indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto accogliendola o respingendola entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Partizione	Allegato 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/allegato-9-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it